

## REGOLAMENTO (CE) N. 552/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2009

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 131,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi<sup>(2)</sup>, disciplina nell'allegato I le restrizioni per talune sostanze e preparati pericolosi. A decorrere dal 1º giugno 2009 la direttiva 76/769/CEE è abrogata e sostituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006. L'allegato XVII di tale regolamento sostituisce l'allegato I della direttiva 76/769/CEE.
- (2) A norma dell'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1907/2006, le sostanze, le miscele o gli articoli per i quali l'allegato XVII prevede una restrizione non possono essere fabbricati, immessi sul mercato o utilizzati se non ottemperano alle condizioni di tale restrizione.
- (3) La direttiva 2006/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che modifica per la trentesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio (perfluorooctano solfonati, PFOS)<sup>(3)</sup> e la direttiva 2006/139/CE della Commissione, del 20 dicembre 2006, che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e uso dei composti dell'arsenico al fine di adattare il suo allegato I al progresso tecnico<sup>(4)</sup>, che modifica l'allegato I della direttiva 76/769/CEE, sono state adottate poco prima che il regolamento (CE) n. 1907/2006 fosse adottato, nel dicembre 2006. Tuttavia le restrizioni in questione non sono ancora state incluse nell'allegato XVII di tale regolamento. È pertanto necessario modificare l'allegato XVII al fine di includere le

restrizioni indicate nelle direttive 2006/122/CE e 2006/139/CE, poiché in caso contrario il 1º giugno 2009 tali restrizioni saranno abrogate.

- (4) In conformità dell'articolo 137, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006, qualsiasi modifica delle restrizioni adottata a norma della direttiva 76/769/CEE a partire dal 1º giugno 2007 deve essere incorporata nell'allegato XVII di tale regolamento con effetto dal 1º giugno 2009.
- (5) La direttiva 2007/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni all'immissione sul mercato di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio<sup>(5)</sup> è stata adottata il 25 settembre 2007. La decisione n. 1348/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di 2-(2-metossietossi)etanolo, 2-(2-butossietossi)etanolo, diisocianato di metilendifenile, cicloesano e nitrato di ammonio<sup>(6)</sup> è stata adottata il 16 dicembre 2008. Le restrizioni in questione non sono ancora state incluse nell'allegato XVII del regolamento in questione. È necessario modificare l'allegato XVII al fine di incorporare le restrizioni relative ad alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio adottate con la direttiva 2007/51/CE e le restrizioni relative a 2-(2-metossietossi)etanolo, 2-(2-butossietossi)etanolo, diisocianato di metilendifenile, cicloesano e nitrato di ammonio adottate con la decisione n. 1348/2008/CE.
- (6) Si deve tenere conto delle pertinenti disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006<sup>(7)</sup>.
- (7) Poiché le disposizioni di cui al titolo VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e in particolare l'allegato XVII sono direttamente applicabili a decorrere dal 1º giugno 2009, le restrizioni devono essere redatte in modo chiaro al fine di permettere agli operatori e alle autorità responsabili dell'attuazione di applicarle correttamente. La stesura delle restrizioni deve pertanto essere revisionata. La terminologia per le diverse voci deve essere armonizzata e resa più coerente con le definizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1907/2006.

<sup>(1)</sup> GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.<sup>(3)</sup> GU L 372 del 27.12.2006, pag. 32.<sup>(4)</sup> GU L 384 del 29.12.2006, pag. 94.<sup>(5)</sup> GU L 257 del 3.10.2007, pag. 13.<sup>(6)</sup> GU L 348 del 24.12.2008, pag. 108.<sup>(7)</sup> GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.